

**Edizione di giovedì 2 giugno 2016**

## AGEVOLAZIONI

[\*\*I chiarimenti dell'Agenzia sull'assegnazione agevolata\*\*](#)

di Alessandro Bonuzzi

## AGEVOLAZIONI

---

### ***I chiarimenti dell'Agenzia sull'assegnazione agevolata***

di Alessandro Bonuzzi

L'attesa [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E](#) di ieri fornisce chiarimenti sul regime fiscale temporaneo che consente l'**assegnazione** e la **cessione** agevolata ai soci di taluni beni immobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la **trasformazione** agevolata in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Una delle questioni più controverse è senz'altro quella concernente gli **effetti dell'operazione di assegnazione nei confronti dei soci assegnatari**.

Per il socio di una **società di capitali** il trattamento fiscale delle attribuzioni di somme o beni è regolato dall'articolo 47 del Tuir. Ebbene, secondo tale norma, l'assegnazione di beni assume **rilevanza** sotto il profilo reddituale in capo al beneficiario se, a fronte dell'operazione,

- vengono annullate **riserve di utili** ovvero
- pur venendo annullate **riserve di capitale**, la restituzione **eccede** il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

In particolare, quando il valore del bene assegnato è maggiore al costo fiscale della partecipazione, **incrementato della differenza dell'imposta sostitutiva**, non solo viene azzerato il valore fiscale della partecipazione, ma l'eccedenza è soggetta a tassazione in capo al socio.

Diversamente, in caso di assegnazione agevolata mediante riduzione di **riserve di utili**, il costo della partecipazione in capo al socio rimane **inalterato**. La differenza tra il valore normale/catastale del bene e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva concorre al reddito del socio assegnatario come **dividendo**.

Quando l'assegnante è una **società di persone**, attesa l'applicazione della tassazione per trasparenza, la circolare precisa che **il pagamento dell'imposta sostitutiva rende – per l'importo già assoggettato a tassazione – definitiva e liberatoria la tassazione in capo ai soci assegnatari**.

L'assegnazione dei beni ai soci comporta una **riduzione del patrimonio netto della società** in contropartita della **riduzione dell'attivo dello stato patrimoniale**. Tale è, infatti, l'effetto del trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva comporta l'**incremento** del costo fiscale della

partecipazione per il corrispondente ammontare tassato. In particolare, il valore fiscale della quota, dapprima, si incrementa della **differenza** che sconta l'imposta sostitutiva salvo, poi, ridursi in funzione del **valore normale/catastale** del bene assegnato.

Pertanto, il socio assegnatario, prima di operare la riduzione del costo della partecipazione in misura pari al valore di riferimento (normale o catastale) del bene ricevuto, **deve incrementare il costo medesimo per la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva**.

Infine, si evidenzia che il documento di prassi si occupa – sebbene fuori tempo – anche della possibilità per gli **imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa** mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.